

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2009, n. 69

Approvazione finalità e contenuti dell'Accordo Definitivo - Prima Parte per la messa in sicurezza e la bonifica dell'Area Merse.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 246, che prevede la possibilità di definire con i soggetti obbligati, in concreto, le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi di bonifica mediante appositi accordi di programma stipulati con le amministrazioni competenti;

Visto il D.Lgs. 22/1997 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" e s.m.i.) ed il D.M. 471/1999;

Visto il D.Lgs. 152/1999 "Tutela delle acque dall'inquinamento" con particolare riferimento ai criteri generali della disciplina degli scarichi (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/2006 parte III, relativamente agli scarichi ed agli obiettivi di qualità ambientale);

Vista la legge Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati" e s.m.i. ed il regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R.T. n. 14/R del 2004;

Vista la Regione Toscana 10 luglio 2006, n. 30 "Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati";

Vista la legge Regione Toscana 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3 della succitata legge regionale, in merito alla regolazione dei limiti di emissione di sostanze nelle acque ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 17 comma 2, della succitata legge regionale, in merito al coordinamento dei contenuti degli atti autorizzativi e le previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

Visto il "Piano Regionale di gestione rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate" approvato con D.C.R. 21 dicembre 1999 n. 384;

Visto il "Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate" della Prov. di Grosseto approvato con D.C.P. del 30 marzo 2006 n. 17;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i.;

Premesso che nell'aprile del 2001 si è verificato, ad esito del completo naturale allagamento della ex miniera di Campiano dopo che nella stessa erano stati eseguiti interventi di chiusura mineraria concordati con l'Ufficio del Corpo delle Miniere di Grosseto, il previsto deflusso di acque di falda dalla miniera medesima, contenente materiali inquinanti che si versavano, attraverso il Fosso Ribudelli, nel Fiume Merse;

Considerato che dal momento in cui fu accertata da parte dell'ARPAT la suddetta situazione di compromissione ambientale dell'area circostante la miniera di Campiano e del Fiume Merse, la Regione Toscana, e le altre amministrazioni pubbliche interessate (Province di Siena e Grosseto, Comuni di Montieri e Chiusdino), si sono attivate per superare la situazione di inquinamento in atto e che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97, del D.M. 471/99 e del D.Lgs. 152/99, in data 26/07/2001 hanno sottoscritto a tal fine un Accordo di Programma, successivamente integrato;

Considerato che in esecuzione del succitato Accordo di Programma le Amministrazioni hanno avviato gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica ai sensi della disciplina allora vigente, art. 17 D.Lgs. n. 22/1997 e D.M. 471/1999;

Considerato che ai sensi della L.R. 53/01 "Disciplina dei commissari regionali" ed in attuazione dell'Accordo di Programma di cui ai punti precedenti veniva nominato con D.P.G.R.T. n. 80/03, e successivamente sostituito con D.D. 3847/05, il "Commissario regionale per gli interventi di bonifica del Fiume Merse" al fine di predisporre e realizzare il progetto di bonifica dell'area Merse;

Considerato che la vicenda relativa all'inquinamento prodotto dall'attività mineraria svolta nelle miniere Merse e Campiano ha dato origine ad un complesso contenzioso - pendente di fronte sia all'autorità giurisdizionale civile che amministrativa - tra le Amministrazioni competenti e Syndial, succeduta a Mineraria Campiano che ha gestito l'attività mineraria;

Considerato che le Parti hanno espresso la comune, concorde volontà di raggiungere un Accordo Definitivo (di seguito "Accordo") per la definizione della situazione di cui sopra e che, a tal fine, hanno sottoscritto la "Lettera di Intenti" approvata con D.G.R.T. 811/06;

Preso atto che è stata predisposta bozza di Accordo, Allegato A alla presente deliberazione, in collaborazione tra la Direzione Politiche Territoriali e Ambientali e gli uffici regionali a vario titolo competenti;

Considerato che l'Accordo (Allegato A) ha a sua volta quattro allegati, dei quali l'Allegato 3 è costituito dall'intero Progetto Definitivo e Operativo di bonifica dell'Area Merse, composto da numerose relazioni e cartografie di dimensioni e formati non compatibili con la pubblicazione integrale;

Atteso che per quanto sopra espresso si ritiene di non pubblicare l'Allegato 3 dell'Accordo e di rendere disponibile lo stesso presso gli uffici regionali del Commissario Merse e della Direzione Politiche Territoriali e Ambientali;

Preso atto che per la tipologia, la complessità e la vastità delle opere di bonifica da realizzare nell'Area Merse il relativo Progetto di Bonifica Definitivo predisposto dal Commissario Regionale è stato suddiviso in due distinte fasi funzionali, ai sensi del D.M. 471/99;

Considerato che la prima fase funzionale del progetto di cui sopra, ovvero i cosiddetti lavori di primo livello, ha avuto parere positivo dalla Conferenza dei Servizi indetta dal Commissario il 30 luglio 2008 e successivamente è stata approvata col decreto dirigenziale n. 5830 del 05/12/2008;

Atteso che i cosiddetti lavori di primo livello di cui sopra sono costituiti da un complesso di opere che realizzano la messa in sicurezza permanente di vaste porzioni di territorio oggetto di attività mineraria e che, dagli stessi, si attende una sostanziale diminuzione di portata in uscita dalla galleria di Campiano ed un suo netto miglioramento qualitativo;

Atteso inoltre che i lavori relativi alla seconda fase funzionale del progetto di bonifica (cosiddetti lavori di secondo livello) sono costituiti dal solo depuratore definitivo di Ribudelli da realizzare ex-novo;

Considerato che contestualmente al presente Accordo sarà sottoscritto il cosiddetto "Accordo Colline Metallifere", nel quale è previsto che ad esito degli studi di caratterizzazione delle acque delle gallerie di scolo delle miniere Grossetane, a carico di Syndial, la società stessa presenti alle amministrazioni interessate soluzioni alternative finalizzate al riuso di tali acque;

Atteso che anche le acque fuoriuscenti dalla galleria di Campiano potranno eventualmente essere ricomprese nella soluzione di cui al punto precedente, con oneri a carico di Syndial;

Preso atto che i cosiddetti lavori di secondo livello saranno realizzati solo se, dopo due anni di monitoraggio successivi al collaudo dei lavori di primo livello, la qualità delle acque della galleria di Campiano non sarà conforme ai limiti per lo scarico in acque superficiali, con la sola eccezione dei solfati per i quali è prevista deroga di legge, o se non sarà possibile far confluire le medesime acque nella soluzione ricercata per le gallerie di scolo delle miniere Grossetane di cui sopra;

Considerato che l'Accordo in argomento appare conveniente per le Pubbliche Amministrazioni in quanto viene realizzata la bonifica del sito inquinato e Syndial si assume l'onere economico degli interventi di bonifica previsti dal progetto dell'Area Merse approvato dal Commissario regionale nonché tutte le spese ad oggi sostenute dalle Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle derivanti dalla gestione dell'impianto di messa in sicurezza d'emergenza tutt'ora in funzione a cura del Comune di Montieri e per l'intero periodo di suo funzionamento;

Considerato che l'attuazione dell'Accordo oggetto del presente atto potrà consentire il superamento dei contenziosi in corso tra le Amministrazioni Pubbliche e Syndial;

Considerato che gli impegni assunti dalla Regione Toscana in attuazione dell'Accordo di cui alla presente deliberazione non comportano oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere positivo del CTD espresso nella seduta del 29.01.2009;

Richiamato il D.P.G.R.T. 117/2003 con il quale si stabilisce che gli Assessori regionali competenti per materia sono delegati alla sottoscrizione, in nome e per conto della Regione Toscana, di accordi di programma per i quali la Giunta ne ha approvato preventivamente il contenuto;

Richiamato il D.P.G.R.T. 72/2005 "Delega ad Assessori e dirigenti regionali per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi di programma, convenzioni ed intese varie";

Considerato che la struttura operativa regionale che, in rapporto all'oggetto dell'Accordo in argomento ed ai suoi effetti, deve essere coinvolta nella fase attuativa è la Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali;

Ritenuto di individuare, nella Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, la struttura organiz-

zativa interessata nonché demandata al coordinamento dei settori regionali coinvolti;

Ritenuto di condividere le finalità dell'Accordo Definitivo in oggetto e, di conseguenza, autorizzare la sua sottoscrizione, subordinatamente al sostanziale accoglimento da parte degli altri soggetti firmatari;

A voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa le finalità ed il contenuto dell'Accordo Definitivo - Prima Parte "Per la messa in sicurezza e la bonifica dell'Area Merse", il cui testo è allegato (Allegato A) alla presente deliberazione;

2) di non pubblicare, per le motivazione espresse nelle premesse, l'Allegato 3 dell'Accordo (Allegato A alla presente deliberazione) e di rendere disponibile lo stesso presso gli uffici regionali del Commissario Merse e della Direzione Politiche Territoriali e Ambientali;

3) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato a sottoscrivere l'Accordo in argomento apportando in sede di stipula le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

4) di individuare nella Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali la struttura organizzativa interessata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

SEGUONO ALLEGATI

(ART. 11 L. 241/90)**ACCORDO DEFINITIVO – PRIMA PARTE****TRA****REGIONE TOSCANA****PROVINCIA DI GROSSETO****PROVINCIA DI SIENA****COMUNE DI MONTIERI****COMUNE DI CHIUSDINO****ARPAT****SYNDIAL – ATTIVITÀ DIVERSIFICATE SPA****PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA BONIFICA DELL'AREA MERSE**

INDICE**PREMESSE****ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO DEFINITIVO – PRIMA PARTE****ART. 2 - ITER PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRIMO LIVELLO****ART. 3 – ACQUE DEFLUENTI DALLA MINIERA****ART. 4 - ULTERIORI PATTUZIONI TRA LE PARTI****ART. 5 - POLIZZE FIDEJUSSORIE****ART. 6 - RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MONTIERI, DALLA REGIONE E DALLE ALTRE PARTI PUBBLICHE****ART. 7 - CONTENZIOSO PENDENTE****ART. 8 - COMMISSIONE DI COLLAUDO****ART. 9 – OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE****ART. 10 - EFFICACIA E VALIDITA' DELL'ACCORDO****ALLEGATI:**

Allegato 1 – Lettera di Intenti

Allegato 2 – Decreto Dirigenziale n. 5830 del 5 dicembre 2008

Allegato 3 – Progetto Operativo (non pubblicabile)

Allegato 4 – Cartografia di cui all'art. 1, comma 1, lett. A) punto 6

ACCORDO DEFINITIVO – PRIMA PARTE
PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA BONIFICA DELL'AREA MERSE

TRA

REGIONE TOSCANA, nella persona del Presidente _____ di seguito “Regione”

PROVINCIA DI GROSSETO, nella persona del Presidente _____

PROVINCIA DI SIENA, nella persona del Presidente _____

COMUNE DI MONTIERI, nella persona del Sindaco _____

COMUNE DI CHIUSDINO, nella persona del Sindaco _____

di seguito congiuntamente definite le “Amministrazioni”

ARPAT, nella persona del Direttore Generale _____,

di seguito congiuntamente definite le “Parti Pubbliche”

E

SYNDIAL – ATTIVITÀ DIVERSIFICATE SPA, nella persona dell'Amministratore Delegato dott. Angelo Taraborrelli, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini 1, di seguito denominata la “Società” o “Syndial”

di seguito le “Parti”

1. Visto il D. Lgs 22/1997 ed il DM 471/1999 (oggi sostituiti dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo V “ Bonifica di siti contaminati” e s.m.i.);
2. visto il D. Lgs 152/1999 “ Tutela delle acque dall'inquinamento” con particolare riferimento ai criteri generali della disciplina degli scarichi (oggi sostituito dal D.Lgs 152/2006 parte III, relativamente agli scarichi ed agli obiettivi di qualità ambientale);
3. visto il D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo V “ Bonifica di siti contaminati”;

4. vista la legge Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati” e s.m.i. ed il regolamento di attuazione di cui al DPGRT n. 14/R del 2004;
5. vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;
6. viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 21 commi 1, 2 e 3, della succitata legge regionale, in merito al regolazione dei limiti di emissione di sostanze nelle acque ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità;
7. viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 17 comma 2, della succitata legge regionale, in merito al coordinamento dei contenuti degli atti autorizzativi e le previsioni del Piano di Tutela delle Acque;
8. visto il “Piano Regionale di gestione rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate” approvato con D.C.R. 21 dicembre 1999 n° 384;
9. visto il “Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate” della Provincia di Grosseto approvato con D.C.P. del 30 marzo 2006 n° 17;
10. vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
11. vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e s.m.i.;
12. visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
13. visto che con Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 relativamente all’art. 114 “Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale” al comma 14 si assegna un finanziamento al Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e al Parco Museo delle Miniere dell’Amiata istituiti con decreto del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministro per i Beni e le Attività

Culturali e con la Regione Toscana al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale;

14. visto altresì il Decreto 28/02/2002 n. 044 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio "Istituzione del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane" nel quale si definiscono le finalità ed attività del Parco tra cui la tutela e la conservazione degli habitat, del paesaggio culturale e dei valori antropici connessi all'attività estrattiva, nonché la promozione del turismo di carattere culturale e ambientale e inoltre si elencano i 34 siti e beni costituenti il parco compresi nel territorio dei comuni delle Colline Metallifere Grossetane;

15. preso atto che il Comitato di Gestione del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ha approvato nel 2007 il *master-plan* del Parco nel quale si definisce, attraverso una progettazione partecipata, un piano di gestione complessivo delle diverse aree comprendenti il sistema che permetta una fruizione integrata dei vari aspetti (archeologici, ambientali, turistici) attraverso un'applicazione ragionata degli strumenti di gestione del territorio (urbanistica, vincoli);

16. preso atto, altresì, che nel D.L. n. 42 del 2004 e successive modificazioni "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" art. 13 comma 4 lettera h sono compresi tra i beni culturali anche i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico e nell'art. 136 del medesimo comma 1 si definiscono come beni immobili ed aree di notevole interesse pubblico quei beni che hanno cospicui caratteri di singolarità geologica;

17. premesso che nell'aprile del 2001 si è verificato, ad esito del completo naturale allagamento della *ex* miniera di Campiano dopo che nella stessa erano stati eseguiti interventi di chiusura mineraria concordati con l'Ufficio del Corpo delle Miniere di Grosseto, il previsto deflusso di acque di falda dalla miniera medesima;

18. considerato che le Amministrazioni si sono attivate e hanno sottoscritto in data 26 luglio 2001 un Accordo di Programma;

19. considerato che in esecuzione del su citato Accordo di Programma le Amministrazioni hanno avviato interventi di messa in sicurezza e l'iter di bonifica ai sensi della disciplina allora vigente, art. 17 D.Lgs. n. 22/1997 e DM. 471/1999; il Comune di Montieri realizzava, in loc. Ribudelli, un

sistema provvisorio per il trattamento delle acque defluenti dalla miniera, provvedendo poi - da allora a tutto oggi – alla sua gestione mediante contratti di servizio con soggetti idonei;

20. considerato che la vicenda ha dato origine ad un complesso contenzioso - pendente di fronte sia all'autorità giurisdizionale civile che amministrativa - tra Amministrazioni e Syndial, succeduta a Mineraria Campiano, ultimo titolare delle concessioni Montieri e Boccheggiano la cui rinuncia è stata accettata dagli enti competenti rispettivamente con D.M. del 12 giugno 1997 e con D.M. del 25 ottobre 1995;

21. considerato che le Parti hanno espresso la comune volontà di raggiungere un accordo per la definizione del contenzioso di cui sopra e a tale fine in data 27 novembre 2006 le Amministrazioni e Syndial hanno sottoscritto la “Lettera di Intenti” qui allegata (**Allegato 1**);

22. considerato che, nonostante il Progetto di bonifica relativo all'Area Merse elaborato dalla Regione sia solo in parte conforme ai criteri concordati nella Lettera di Intenti, Syndial intende comunque addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Definitivo;

23. considerato inoltre che il Progetto di bonifica dell'Area Merse è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi indetta dal Commissario straordinario per la bonifica del Merse il 30 luglio 2008 di cui al decreto dirigenziale n. 5830 del 5 dicembre 2008 (qui **allegato sub 2**) solo relativamente ai lavori c.d. di primo livello (di seguito “Lavori di Primo Livello”), meglio definiti nel successivo articolo 1 (di seguito “Progetto Operativo”, **Allegato 3**);

24. considerato che il Comune di Montieri, ad esito del mandato ricevuto dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, ha reso disponibile un progetto definitivo di ottimizzazione del sistema di trattamento acque attualmente funzionante in località Ribudelli (in seguito denominato “*Progetto di Ottimizzazione*”) al fine di elevarne i livelli di efficienza ed efficacia, in tal senso aderendo alla disponibilità data da Syndial con nota del 06.03.2007 e riconfermata con nota del 18.06.2008.

Premesso quanto sopra che unitamente agli allegati costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO DEFINITIVO – PRIMA PARTE

1. Syndial, pur dichiarandosi non responsabile, si impegna ad eseguire i Lavori di Primo Livello (ovvero “Prima Fase funzionale”) consistenti in sintesi in:

A – OPERE IN SUPERFICIE

- 1 – Discariche e sprofondamenti: rimozione, messa in sicurezza ed impermeabilizzazione (TAV. 3 del Progetto aree problematiche da A a V, ad esclusione delle “roste” oggetto di valorizzazione archeomineraria, così come individuate al successivo punto 6)
- 2 – Adeguamento alvei fluviali
- 3 – Completamento sistema strumentale per il monitoraggio
- 4 – Acquedotto per scarico depuratore a valle delle “Vene” di Ciciano
- 5 – Lavori di inserimento paesaggistico
- 6 – Realizzazione di un sistema di regimazione delle acque di scolo provenienti dal perimetro delle roste oggetto di valorizzazione archeomineraria ricomprese nelle aree problematiche D-F, specificatamente individuate nella cartografia allegata al presente Accordo (**Allegato 4** dell'Accordo), comprensivo delle opere di trattamento passivo delle acque collettate.

B – OPERE IN SOTTERRANEO

- 1 – Pozzo Serpieri e sistema di sfioro: realizzazione
 - 2 – Galleria + 418: messa in sicurezza ed adeguamento
 - 3 – Galleria + 300: chiusura
 - 4 – Rampa Ribudelli: adeguamento e messa in sicurezza
 - 5 – Fornello 3: messa in sicurezza,
- il tutto come meglio descritto nella documentazione di progetto e come risultante dal decreto di cui alla premessa 23.

2. Syndial realizzerà i Lavori di Primo Livello di cui al precedente punto 1, secondo il progetto esecutivo (nel seguito “Progetto Esecutivo”) e l'allegato cronoprogramma che saranno elaborati dalla stessa Syndial nella fase di ingegnerizzazione che saranno sottoposti ad approvazione dalla Conferenza dei Servizi, la quale verrà convocata dall'ente competente entro 30 giorni dalla presentazione degli elaborati suddetti. In ogni caso i Lavori di Primo Livello dovranno iniziare nei 24 mesi successivi alla firma del presente accordo e dovranno concludersi entro 5 (cinque) anni dalla firma del medesimo.

3. Con riferimento agli interventi sulle roste di cui al Progetto Operativo, Syndial - in un'ottica collaborativa nell'ambito del presente Accordo, pur dichiarandosi non responsabile - si impegna esclusivamente alla realizzazione del sistema di regimazione nonché delle opere relative al trattamento passivo delle acque coltate di cui al precedente comma 1, lettera A, punto 6 (di seguito "Sistema di Regimazione") in quanto parte inscindibile degli interventi di bonifica del Progetto Operativo.

4. Il Sistema di Regimazione verrà realizzato in parte su aree di proprietà di Syndial e in parte su aree di proprietà di terzi. Alla data del collaudo di cui al successivo art. 2, comma 2, la proprietà del Sistema di Regimazione e della relativa area di sedime già di proprietà di Syndial, verrà trasferita a prezzo simbolico alla Regione, ovvero a diversa Parte Pubblica che la Regione si impegna a indicare nei 60 (sessanta) giorni che precedono il collaudo.

Dalla medesima data gli interventi di manutenzione, monitoraggio e gestione del Sistema di Regimazione e trattamento passivo non saranno più a carico di Syndial, salvo quanto previsto dal successivo art. 2, comma 3.

Le procedure per l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione delle aree di proprietà di terzi saranno svolte direttamente da Syndial in qualità di "*promotore dell'espropriazione*" sulla base di delega dell'ente competente, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modificazioni.

5. Un volta messa in funzione la tubazione per l'adduzione delle acque trattate dall'impianto di Ribudelli al punto di scarico alle Vene di Ciciano, come da Progetto, le acque trattate dall'Impianto verranno scaricate alle Vene di Ciciano, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 all. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. con l'unica deroga ai solfati, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della legge regionale Toscana n. 20 del 31.5.2006.

ART. 2 – ITER PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRIMO LIVELLO

1. Syndial, ad esito dei Lavori di Primo Livello, presenterà alla Regione - Ufficio Settore Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Grosseto, alla Provincia di Siena, al Comune di Montieri e ARPAT la relazione finale ai sensi dell'art. 43, comma 3, di cui al Regolamento regionale DPGRT n. 14/R del 2004.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione finale, sarà effettuata la presa d'atto del collaudo dei Lavori di Primo Livello a cura di un'apposita Commissione di collaudo nominata dalla

Regione, nonché il sopralluogo di fine lavori da parte della Provincia di Grosseto e, per le opere ricadenti nel proprio territorio, da parte della Provincia di Siena.

3. Per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del sopralluogo della Provincia di Grosseto e, per le opere ricadenti nel proprio territorio, da parte della Provincia di Siena, Syndial si impegna ad eseguire a propria cura e spese il programma di monitoraggio e manutenzione *post operam* parte integrante del Progetto Operativo, ad esclusione delle opere di cui all'art. 1, A - 6. Relativamente a queste ultime opere, il monitoraggio, la manutenzione e la gestione *post-operam* verranno eseguite dal Comune di Montieri. Per l'esecuzione delle suddette attività, Syndial - in un'ottica collaborativa nell'ambito del presente Accordo, pur dichiarandosi non responsabile - si impegna a corrispondere al Comune di Montieri, alla data del collaudo di cui al comma 2 che precede, un contributo spese definitivamente determinato in Euro 35.000,00 (trentacinquemila).

4. Al termine di 5 (cinque) anni di monitoraggio di tutte le opere di cui al comma precedente, ARPAT provvederà ad elaborare una relazione finale da inviare alla Provincia di Grosseto nei successivi 60 (sessanta) giorni.

5. La Provincia di Grosseto, ove la relazione dell'ARPAT esprima parere positivo, nei successivi 30 (trenta) giorni, dovrà rilasciare il certificato di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 57 del DPGRT n. 14/R del 2004 e dell'art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 3 – ACQUE DEFLUENTI DALLA MINIERA

1. In relazione alle acque defluenti dalla miniera Campiano, a seguito del collaudo dei lavori di cui all'art. 2, comma 2 Syndial monitorerà per 2 (due) anni gli effetti di detti lavori sulla qualità/quantità delle acque in fuoriuscita dalla miniera.

2. Ove le acque fuoriuscenti dalla miniera Campiano assumano permanentemente una composizione chimica conforme a quanto previsto dalla normativa sugli scarichi di cui alla Tabella 3 all. 5, parte terza, del D.Lgs. 152/06, con la unica deroga ai solfati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della legge regionale Toscana n. 20 del 31/5/2006, le stesse acque saranno immesse nel Fiume Merse, purché sia assicurato il mantenimento dello stato di qualità di "buono" del corpo ricettore (sia per lo stato chimico che per lo stato biologico).

3. Ove, invece, dal suddetto monitoraggio emerga che le acque necessitano di essere ulteriormente trattate in quanto non raggiungono i parametri di legge richiamati al comma 2, Syndial si impegna sin d'ora a realizzare - a proprie cure e spese - i lavori finalizzati a convogliare dette acque nell'ambito della soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese nella macroarea denominata "Gallerie di Scolo - Colline metallifere" dal Piano Provinciale delle Bonifiche (approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 17 del 30.03.2006). A tal fine, Syndial presenterà entro 120 giorni dagli esiti del periodo di monitoraggio di cui al precedente comma 1, il Progetto preliminare ai fini dell'approvazione da parte della Conferenza di Servizi, che verrà convocata nei successivi 30 giorni e che si pronuncerà negli ulteriori 90 giorni. Nei successivi 90 giorni dall'approvazione del Progetto preliminare, Syndial presenterà il Progetto operativo per l'approvazione. Entro 30 giorni dalla presentazione del suddetto Progetto, verrà convocata la Conferenza di Servizi, che si pronuncerà nei successivi 90 giorni. Dalla data di approvazione di detto progetto decorreranno i termini ivi indicati entro i quali Syndial dovrà realizzare i lavori per far confluire le acque nell'ambito del trattamento delle acque delle Colline Metallifere.

4. Laddove la soluzione prevista al comma 3 non sia stata individuata, né siano state individuate altre soluzioni tecnicamente idonee a garantire il raggiungimento delle qualità delle acque conformi a quanto previsto al precedente punto 2, verrà convocata una Conferenza di Servizi *ad hoc*. Allo scopo le Parti si impegnano, ora per allora, a sottoscrivere, in esito alla sopra detta Conferenza dei Servizi, uno specifico accordo di programma, integrativo del presente atto, che disciplini modalità e tempi di realizzazione dell'impianto previsto dal Progetto di Bonifica dell'Area Merse elaborato dalla Regione, nonché tempi e modalità della relativa gestione. In caso di mancato accordo integrativo le Parti attenderanno l'esito dei giudizi pendenti, con particolare riferimento alle contestazioni circa l'individuazione dei soggetti obbligati alla bonifica. In detta ultima ipotesi, e cioè nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'Accordo integrativo, le Parti Pubbliche disciplineranno congiuntamente le modalità per la gestione dell'attuale sistema di trattamento delle acque defluenti dalla Miniera.

5. Syndial, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a sostenere l'onere economico della gestione e della manutenzione del sistema di trattamento delle acque che fuoriescono dalla Miniera, così come meglio specificato al successivo art. 4, fino al verificarsi di uno degli eventi descritti ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo (cioè fino al convogliamento delle acque nella soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese

nella macroarea denominata “Gallerie di Scolo – Colline metallifere ovvero fino alla sottoscrizione dell’Accordo integrativo previsto al precedente comma 4).

ART. 4 - ULTERIORI PATTUZIONI TRA LE PARTI

1. Il Comune di Montieri si impegna a gestire – con autonoma organizzazione non escluse le facoltà di istituire apposito ufficio con personale tecnico di adeguata competenza - l’attuale sistema di trattamento delle acque che fuoriescono dalla Miniera fino alla esecuzione di una delle soluzioni prevista dall’art. 3.

L’onere economico per tale attività di gestione, che farà carico a Syndial, sarà determinato all’inizio di ogni anno solare sulla base del consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente. Syndial si impegna a rimborsare al Comune di Montieri i relativi costi, con: (a) il pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo, di un importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) a titolo di acconto sui costi successivi, da versare sul conto corrente n. 1386.84 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Montieri (codice IBAN: IT15Y0103072310000000138684), (b) il pagamento sul medesimo conto corrente, dei successivi importi, in corso d’opera a stato di avanzamento lavori, salvo rendiconto in consuntivo delle spese effettivamente sostenute. I pagamenti di cui al punto (b) al Comune dovranno avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ciascun stato di avanzamento lavori. In caso di mancato pagamento nel suddetto termine, dal giorno successivo alla scadenza come sopra indicata, inizieranno a decorrere interessi moratori al saggio di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

2. Il Comune di Montieri si impegna – nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni - ad appaltare i lavori di cui al Progetto di Ottimizzazione entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, ad avviare i relativi lavori nei successivi 60 (sessanta) giorni e a concludere gli stessi entro 180 (centottanta) giorni dalla loro consegna che sarà fatta risultare con apposito verbale. Oltre al collaudo tecnico-amministrativo di competenza del Comune di Montieri, i lavori di ottimizzazione dovranno essere collaudati dalla Commissione di Collaudo di cui all’art. 7, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relazione finale di cui all’art. 43, comma 3, Reg. regionale n. 14/2004, la quale, a sua volta, dovrà essere redatta entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

3. Il sostegno finanziario per la realizzazione dei lavori di cui sopra - comprese le attività accessorie e precisamente: progettazione, direzione e contabilità lavori, collaudo tecnico-amministrativo - sarà garantito da Syndial mediante versamenti in corso d'opera a stato di avanzamento lavori, salvo rendiconto in consuntivo delle spese effettivamente sostenute. Il pagamento al Comune degli importi sopra detti dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ciascun stato di avanzamento lavori. In caso di mancato pagamento nel suddetto termine, dal giorno successivo alla scadenza come sopra indicata, inizieranno a decorrere interessi moratori al saggio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

4. Laddove si rendessero necessarie ulteriori opere di adeguamento tecnico e/o tecnologico dell'attuale sistema di trattamento delle acque defluenti dalla Miniera nel periodo di tempo intercorrente dalla data odierna fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dal precedente art. 3, Syndial si impegna a sostenere integralmente le spese occorrenti per la realizzazione di tali opere, con le modalità ed i tempi di cui al precedente comma 3.

ART. 5 – POLIZZE FIDEJUSSORIE

1. Syndial si impegna a garantire la realizzazione del Progetto Operativo di bonifica mediante un meccanismo di polizze fidejussorie articolato come segue:

- a) polizza fidejussoria emessa in favore della Regione all'atto della stipula del presente Accordo, pari al 100% dei costi di realizzazione dei Lavori di Primo Livello di cui al precedente art. 1 del presente Accordo e svincolata al momento del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- b) polizza fidejussoria emessa in favore del Comune di Montieri all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, pari al 100 % dei lavori di Ottimizzazione dell'Impianto e svincolata al collaudo dei lavori stessi;
- c) polizza fidejussoria a garanzia dei lavori per il convogliamento delle acque nell'ambito della soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese nella macroarea denominata "Gallerie di Scolo – Colline metallifere" dal Piano Provinciale delle Bonifiche, per un valore pari al 100% del costo delle opere, da emettere in favore della Regione o del diverso ente da questa indicato all'esito del monitoraggio di cui all'art. 3, comma 3, del presente Accordo e svincolata al collaudo delle opere;
- d) polizza fidejussoria a garanzia del trattamento delle acque fuoriuscenti dalla miniera Campiano emessa in favore della Regione alla sottoscrizione del presente Accordo, pari al costo annuo di gestione dell'attuale Impianto di trattamento delle acque per un periodo di 5 (cinque) anni, da

rinnovarsi alla scadenza del predetto termine per 5 anni, e così di seguito, di 5 anni in 5 anni, e svincolata o alla data del collaudo dei lavori finalizzati a convogliare dette acque nell'ambito della soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese nella macroarea denominata "Gallerie di Scolo – Colline metallifere", di cui al precedente art. 3, comma 3 del presente Accordo, ovvero alla data del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 3, comma 4.

**ART. 6 - RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MONTIERI, DALLA REGIONE E DALLE ALTRE
PARTI PUBBLICHE**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prendono atto che Syndial ha già versato:
 - in favore del Comune di Montieri i costi da questo sostenuti per la realizzazione dell'attuale sistema di trattamento delle acque e per l'attività di gestione dallo stesso svolta nel periodo luglio 2001 – 31 dicembre 2007, pari a Euro 8.598.688,33;
 - in favore della Regione Toscana i costi da questa sostenuti per l'attività finalizzata alla bonifica dell'area Merse, pari a Euro 900.244,39.

2. Syndial si impegna a pagare alla Regione, entro 90 (giorni) giorni dalla firma del presente Accordo, gli ulteriori costi sostenuti e documentati relativi ad attività già svolte e/o da svolgere ed in particolare quelle per attività di caratterizzazione, progetto preliminare, Progetto Operativo, attività commissariale, attività della Commissione di Collaudo. Il totale delle suddette spese sarà determinato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo sulla base della documentazione di cui sopra. Syndial s'impegna altresì a pagare alla Regione, entro il suddetto termine, le spese relative all'attività dell'Osservatorio ambientale locale, quest'ultimo entro un importo massimo del 2% del Progetto Operativo e pari ad Euro 291.073,00.

3. Syndial si impegna altresì a rimborsare al Comune di Montieri, entro il termine di cui al precedente comma 2, le somme dal medesimo sostenute per l'attività di gestione del sistema di trattamento acque nel periodo dall'1 gennaio 2008 alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

4. Syndial si impegna inoltre a rimborsare le spese legali sostenute da tutte le Parti Pubbliche firmatarie del presente accordo entro il termine di cui al precedente comma 2.

ART. 7 – CONTENZIOSO PENDENTE

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano ad abbandonare le controversie in essere dichiarando la cessazione della materia del contendere per la parte in cui le contestazioni dedotte nei giudizi pendenti siano da ritenersi superate e/o sostituite dal presente Accordo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3.

2. In ogni caso, le Parti convengono di dar atto che le spese sostenute dalle Parti pubbliche, incluse quelle legali, già rimborsate e/o che verranno rimborsate da Syndial ai sensi degli artt. 4 e 6 del presente Accordo nonché le somme che Syndial sosterrà per la realizzazione dei Lavori di Primo Livello di cui all'art. 1 del presente Accordo, per la esecuzione della soluzione tecnica di cui all'art. 3 del presente Accordo non verranno richieste da Syndial alle Parti pubbliche quale che sia l'esito del contenzioso pendente in merito agli obblighi di bonifica.

ART. 8 – COMMISSIONE DI COLLAUDO

1. La Commissione di Collaudo è composta da cinque membri nominati dalla Regione, in rappresentanza degli Enti territoriali firmatari del presente Accordo.

La Commissione di Collaudo, entro 60 giorni dalla presentazione rispettivamente da parte di Syndial e del Comune di Montieri della relazione finale di cui all'art. 43, comma 3, Reg. regionale n. 14/2004, certificherà la regolare esecuzione dei Lavori di Primo Livello e dei lavori di Ottimizzazione dell'Impianto, nonché la conformità degli stessi rispettivamente al Progetto Operativo e al Progetto di Ottimizzazione.

ART. 9 – OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE

1. Entro due mesi dalla stipula del presente accordo è costituito e reso operativo "l'Osservatorio Ambientale Locale – Prima Parte" per la verifica dello stato di attuazione dell'Accordo medesimo.

2. L'Osservatorio, presieduto dalla Regione che ne assicura anche il funzionamento, è costituito da un rappresentante per ciascuna Parte.

3. L'Osservatorio verifica, di iniziativa o a richiesta delle Parti, lo stato di avanzamento degli impegni stabiliti dall'Accordo attraverso:

- a) i *report* trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori prodotti da Syndial;
 - b) i *report* trimestrali sullo stato di avanzamento delle procedure amministrative prodotti dagli enti competenti;
 - c) l'attività di controllo di ARPAT e delle altre strutture regionali e provinciali competenti in materia.
4. L' Osservatorio relaziona almeno semestralmente sulle risultanze della propria attività alle Parti.

ART. 10 – EFFICACIA E VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo acquista efficacia con la sottoscrizione di tutte le Parti.
2. Alla data di sottoscrizione del presente Accordo si considererà cessata la procedura di cui alle premesse 18 e 19.
3. Il presente Accordo ha validità fino a che l'ultimo degli impegni qui previsti non sarà adempiuto. L'effettivo adempimento dell'Accordo sarà accertato dall'Osservatorio di cui all'art. 9.
4. L'Accordo può essere modificato e/o integrato per concorde volontà di tutte le Parti. Le modifiche e/o integrazioni, ove necessario, dovranno essere formalizzate con specifici accordi aggiuntivi sottoscritti dalle Parti medesime.
5. In caso di inadempimento di ciascuna delle Parti firmatarie del presente Accordo si applicano le norme del codice civile in materia di inadempimento contrattuale.

_____ , _____

REGIONE TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI MONTIERI

COMUNE DI CHIUSDINO

ARPAT

SYNDIAL S.P.A.

Firenze 18 Ottobre 2006

LETTERA DI INTENTI

TRA

la Regione Toscana, in persona di _____, di seguito "Regione"
 la Provincia di Grosseto, in persona di _____
 la Provincia di Siena, in persona di _____
 il Comune di Montieri, in persona di _____
 il Comune di Chiusdino, in persona di _____
 di seguito congiuntamente definite le "Parti pubbliche"

E

La società Syndial S.p.A. Attività diversificate, in persona di _____, con sede legale
 in San Donato Milanese, P.zza Boldrini, 1, di seguito denominata la "Società" o "Syndial"
 di seguito le "Parti"

PREMESSO CHE

- è pendente un contenzioso tra le Parti presso l'autorità giurisdizionale civile (Tribunale civile di Grosseto) ed amministrativa (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Consiglio di Stato) relativamente all'attività di trattamento delle acque di fuoriuscita dalla rampa di accesso della Miniera di Campiano - attività avviata con procedura in danno dal Comune di Montieri, a seguito dell'ordinanza del Comune di Montieri n. 40 del 28 giugno 2001 e con provvedimento prot. n. 5822 del 18 luglio 2001 - e, più in generale, al procedimento per la bonifica dell'Area Marse, perimetrata con Conferenza dei Servizi del 25 febbraio 2005 - avviato dalle Parti pubbliche con l'Accordo di Programma tra le stesse sottoscritto in data 26 luglio 2001;
- le Parti intendono porre fine con soluzione bonaria, attraverso la stipula di un accordo ("l'Accordo Definitivo"), a tutto il contenzioso in essere in merito alle vicende indicate nonché prevenire le ulteriori controversie che potrebbero insorgere al riguardo;

Luca
De

h

- la presente lettera di intenti e l'Accordo Definitivo non costituiscono rinuncia per le Parti dalle rispettive posizioni, espresse negli atti del contenzioso citato, su responsabilità ed obblighi in merito alla situazione ambientale dell'Area Merse e comunque alla qualità delle acque di fuoriuscita dalla rampa di accesso della Miniera di Campiano;

tutto ciò premesso, le Parti



CONCORDANO

quanto segue:

1. la Regione si impegna a promuovere un iter amministrativo il più possibile accelerato con obiettivo di addivenire entro il primo semestre 2007 all'approvazione del Progetto Operativo di bonifica dell'Area Merse da parte della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 ("Progetto Operativo di bonifica", già progetto definitivo ai sensi del DM 471/1999);
2. il Progetto Operativo di bonifica sarà coerente con il Progetto Preliminare approvato dalla Conferenza dei Servizi il 30 gennaio 2006, prevederà la realizzazione, anche mediante modifiche all'impianto attuale, ove necessario, di un impianto di trattamento delle acque di fuoriuscita dalla rampa della Miniera di Campiano ottimizzato ("Impianto") ed idoneo al raggiungimento, allo scarico dell'impianto stesso, dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della 152/06, definiti secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 2 della legge regionale Toscana n. 20 del 31/5/2006 nonché conterrà l'individuazione dei valori di concentrazione delle varie sostanze nelle acque di uscita dalla miniera definiti quale obiettivo di bonifica secondo i criteri di cui al seguente punto 4 b);
3. le Parti si impegnano a sottoscrivere l'Accordo Definitivo entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto Operativo di bonifica definito conformemente ai punti che precedono;
4. l'Accordo Definitivo conterrà le seguenti essenziali pattuizioni:
 - a) impegno di Syndial a subentrare alla Regione e al Comune di Montieri nel procedimento di bonifica dell'Area Merse e a realizzare, a propria cura e spese, le opere e gli impianti di cui al Progetto Operativo di bonifica approvato come sopra descritto, fatta eccezione per le roste;
 - b) impegno di Syndial a completare l'impianto nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Definitivo, e a gestirlo a propria cura e spese fino al raggiungimento, verificato per un periodo continuativo di 12 mesi, nelle acque di uscita dalla miniera, dei valori di concentrazione delle varie sostanze individuati nel Progetto Operativo di bonifica approvato. Tali valori saranno definiti in base all'analisi di rischio sito specifica che tenga conto della qualità del principale corpo idrico recettore e tale da consentire il loro raggiungimento entro un termine determinabile, fatte salve le azioni correttive di cui al punto 4c) che segue;

- c) impegno di Syndial, al termine del periodo di 12 mesi di cui al punto precedente ad iniziare, a propria cura e spese, la fase di monitoraggio della bonifica della durata di 5 anni. Impegno di Syndial a realizzare le eventuali azioni correttive che dovessero risultare necessarie a fronte del superamento, per un periodo continuativo di 20 giorni, dei valori di cui al punto 4.b), che dovesse verificarsi nel corso della fase di monitoraggio, fatti salvi gli interventi di emergenza; la realizzazione delle azioni correttive verrà verificata dal Comitato di Vigilanza. Qualora, entro i 12 mesi successivi, le azioni correttive adottate non dovessero ricondurre ai valori di cui al punto 4.b), impegno di Syndial a riprendere l'attività di bonifica previa approvazione degli enti competenti;
- d) rilascio del certificato di avvenuta bonifica da parte degli enti competenti ai sensi e per gli effetti di legge entro 6 mesi dalla conclusione del periodo di monitoraggio di cui al primo paragrafo del punto 4.c senza che si sia verificato il superamento dei valori di cui al punto 4.b) per un periodo continuativo di 20 giorni o lo stesso sia stato recuperato nell'arco di 6 mesi ai sensi del secondo paragrafo del punto 4.c., o comunque entro 6 mesi dalla conclusione del periodo di monitoraggio eseguita a seguito del riavvio delle attività di bonifica nell'ipotesi di cui al terzo paragrafo del punto 4.c;
- e) collaudo delle opere e dell'impianto di cui al Progetto Operativo di bonifica a cura di un'apposita Commissione di Collaudo nominata dalla Regione;
- f) impegno di Syndial a garantire la realizzazione del Progetto Operativo di bonifica mediante un meccanismo di polizze fidejussorie a favore della Regione, per un periodo complessivo di 30 anni, strutturato come segue:
- I. polizza fidejussoria stipulata all'atto della stipula dell'Accordo Definitivo, pari al costo di gestione dell'attuale impianto di trattamento acque per 18 mesi e svincolata al collaudo dell'impianto;
 - II. polizza fidejussoria stipulata all'atto della stipula dell'Accordo Definitivo, pari al 100% dei costi di realizzazione delle opere e dell'impianto di cui al Progetto Operativo di bonifica e svincolata progressivamente al collaudo delle opere;
 - III. polizza fidejussoria stipulata all'atto del collaudo dell'impianto, pari al costo di gestione dell'impianto per un periodo di 10 anni, da rinnovarsi alla scadenza del predetto termine per 5 anni e così di seguito, di 5 anni in 5 anni, e svincolata al rilascio del certificato di avvenuta bonifica;
 - IV. polizza fidejussoria stipulata al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, pari al valore dell'ultima fideiussione rinnovata ai sensi del precedente punto III. e svincolata al trentesimo anno dall'approvazione del Progetto Operativo;
- g) preso atto che Syndial ha già versato in favore del Comune di Montieri i costi da questo sostenuti per la realizzazione dell'attuale impianto di trattamento e l'attività di trattamento acque svolta nel periodo luglio/dicembre 2001, pari a Euro 502.981,25, ed i costi da questo

- sostenuti per l'attività di trattamento acque svolta nel periodo 1 gennaio 2002/31 dicembre 2003, pari ad Euro 2.945.250,87, impegno di Syndial a versare alla Regione, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo Definitivo, i costi sostenuti fino al 31/12/2003 e pari ad Euro 166.467,46;
- h) impegno di Syndial altresì a rimborsare alle Parti pubbliche, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Definitivo, gli ulteriori costi sostenuti e documentati per il procedimento di bonifica (trattamento acque, caratterizzazione, progetto preliminare, progetto operativo, attività commissariale e attività dell'Osservatorio ambientale locale, quest'ultimo entro un importo massimo del 2% del progetto operativo);
- i) impegno delle Parti ad abbandonare il contenzioso richiamato in premesse, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo Definitivo e contestualmente al versamento della somma di cui al precedente punto 4.h), con rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento e/o ripristino, dedotta e deducibile. Fino alla firma dell'Accordo Definitivo le Parti si impegnano a presentare istanza congiunta di rinvio per le udienze che sono state o saranno fissate nel frattempo. Resta inteso che tutti gli atti e provvedimenti amministrativi richiamati in premesse o comunque coinvolti nel contenzioso richiamato nelle premesse si intendono superati e sostituiti dall'Accordo Definitivo. Impegno di Syndial a corrispondere alle Parti Pubbliche le spese legali dalle stesse sostenute per il contenzioso sopraddetto.
5. L'attuale impianto di trattamento acque rimane in gestione del Comune di Montieri fino alla stipula dell'Accordo Definitivo. A quella data Syndial avrà la facoltà di acquisirne la proprietà al prezzo simbolico di 1 Euro. Alla medesima data Syndial ne assumerà la gestione previa verifica della conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza, fermo restando che le Parti pubbliche si riservano di far gestire l'attuale impianto di trattamento acque, successivamente alla stipula dell'Accordo Definitivo, al Comune di Montieri o al Commissario per il Merse, a spese di Syndial, sino alla realizzazione dell'impianto.
6. Le Parti rinunciano alla possibilità offerta dall'art. 265, quarto comma, del D.lgs. n. 152/2006.





REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E
AMBIENTALI

AREA DI COORDINAMENTO TUTELA DELL'ACQUA E DEL
 TERRITORIO

SETTORE UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA
 FIRENZE PRATO PISTOIA AREZZO. COORDINAMENTO
 REGIONALE PREVENZIONE SISMICA

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giancarlo Fianchisti

Decreto	N° 5830	del 05 Dicembre 2008
----------------	----------------	-----------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	No	Cartaceo
B	No	Cartaceo
C	No	Cartaceo

Oggetto:

Approvazione dei lavori di prima fase del Progetto Definitivo degli interventi di bonifica del fiume Merse. (sede Pistoia)

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 10-12-2008

IL COMMISSARIO

Visto l'art. 3 della Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 44 del 5 agosto 2003 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla L.R. 26 del 17 marzo 2000" ed in particolare l'art. 8 che disciplina i Responsabili di settore;

Vista la L.R. 53 del 31 ottobre 2001 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione";

Visto il D.P.G.R.T. n. 4/R del 2 gennaio 2002 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1470 del 19.03.2004 di costituzione del Settore "Commissario regionale per gli interventi di bonifica del fiume Merse D.P.G.R.T. n. 80 del 7 aprile 2003";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3847 del 07.07.2005 con il quale viene attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore "Commissario regionale per gli interventi di bonifica del fiume Merse";

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 17 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Visto il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, art. 58 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

Visto il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 ed i relativi allegati "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 25/1998, artt. 20 e 22 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

Vista la L.R. 3 settembre 1996 n. 76, artt. 13 e seguenti "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi";

Visto il D.P.G.R.T. n. 104 de 20 giugno 2005 con il quale il sottoscritto è nominato Commissario regionale con l'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza della Regione Toscana per la bonifica del fiume Merse divenuti necessari a seguito della fuoriuscita di acqua dalla ex Miniera di Campiano;

Considerato che il predetto D.P.G.R.T. n. 104/2005 stabilisce che l'incarico di Commissario regionale per la bonifica del fiume Merse è stato conferito al sottoscritto fino al 31/03/2007;

Considerato che con DPGRT n. 52 del 28/03/2007 veniva rideterminato al 31 marzo 2008 il termine del mandato commissariale restando ferme tutte le disposizioni stabilite dal DPGRT 104/2005;

Considerato che con DPGRT n. 73 del 4/06/2008 è stata rideterminata la scadenza del mandato commissariale al 31 dicembre 2008 restando ferme tutte le disposizioni stabilite dal DPGRT 104/2005;

Atteso che al predetto punto 2 del dispositivo del D.P.G.R.T. n. 104/2005 è stabilito che il Commissario provveda agli adempimenti di competenza della Regione Toscana per la bonifica del fiume Merse ed in particolare : a) ad approvare il progetto preliminare e definitivo di bonifica;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4449 del 24 luglio 2003 con il quale veniva approvato il Piano di Caratterizzazione redatto da Geoscienze srl di Firenze;

Visto il Decreto dirigenziale n. 1591 del 25 marzo 2004 con il quale veniva aggiudicato al R.T.I. Geoconsul di Firenze, a seguito di gara a mezzo pubblico incanto, l'affidamento di incarico professionale per il completamento del Piano di Caratterizzazione e per la redazione del Progetto Preliminare e Definitivo degli interventi di bonifica del fiume Merse;

Visto il Decreto dirigenziale n. 4367 del 29 luglio 2004 con il quale veniva autorizzato il RTI Geoconsul di Firenze alla esecuzione delle ulteriori indagini ai fini del completamento del Piano di Caratterizzazione;

Considerato il Decreto dirigenziale n. 2080 del 19 aprile 2005, con il quale veniva approvato il completamento del Piano di Caratterizzazione per la bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. Geoconsul di Firenze;

Considerato il Decreto dirigenziale n. 652 del 13 febbraio 2006, con il quale veniva approvato il Progetto Preliminare per la bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. Geoconsul di Firenze;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 D.M. 471/1999, il Progetto definitivo, in adempimento a quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 652/2006 di approvazione del "Progetto preliminare degli interventi della bonifica del Fiume Merse redatto dal RTI Geoconsul di Firenze" e dall'allegato verbale della Conferenza di Servizi del 30/1/06 (n. 1, punto quarto, del "decreta" nonché punto d) e punto 4 del verbale della Conferenza), è stato strutturato per fasi funzionali, stante la particolare complessità della bonifica in esame;

Dato atto che in data 19/07/2007 veniva consegnato il progetto definitivo degli interventi di bonifica del fiume Merse redatto dal RTI Geoconsul;

Atteso che si provvedeva a convocare, nei modi di legge, una prima Conferenza dei Servizi il 3 agosto 2007 per l'approvazione del Progetto Definitivo degli interventi di bonifica del fiume Merse e che tale riunione rinviava la chiusura della Conferenza dei Servizi a una successiva riunione per permettere al RTI Geoconsul di fornire la documentazione integrativa richiesta così come risulta dal verbale "Allegato A";

Considerato che a seguito di quanto sopra emerso RTI Geoconsul ha prodotto l'addendum TOMO 4 della R7 che ha consegnato in data 17/12/2007;

Atteso che si provvedeva a convocare, nei modi di legge, una nuova seduta della conferenza dei servizi per il giorno 6 febbraio 2008 per l'approvazione del Progetto Definitivo degli interventi di bonifica del fiume

Merse e che tale riunione prendendo atto della documentazione integrativa fornita dal RTI Geoconsul rinviava la chiusura della Conferenza dei Servizi a una successiva riunione per permettere al RTI Geoconsul di rispondere ad alcune osservazioni presentate nella riunione, così come da verbale “Allegato B”;

Considerato che RTI Geoconsul, a seguito di quanto richiesto nella riunione di cui al punto precedente, provvedeva a consegnare in data 17/07/2008 il secondo Addendum - TOMO 5;

Atteso che si provvedeva a convocare, nei modi di legge, una nuova seduta della conferenza dei servizi per il giorno 30 luglio 2008 avente ad oggetto la “Approvazione dei lavori di prima fase del Progetto Definitivo degli interventi di bonifica del fiume Merse”;

Considerato che la **prima fase funzionale** del Progetto è costituita da tutti i lavori tranne quelli previsti per il nuovo depuratore (Tomo 3 e Tavv. da 29 a 54);

Considerato che in virtù della prescrizione della Conferenza dei servizi del 30/01/2006 le “roste” sono state oggetto di valorizzazione archeo – mineraria oltre che, di messa in sicurezza permanente;

Considerato che la seconda fase del Progetto definitivo prevede la realizzazione del nuovo impianto di depurazione;

Ritenuto necessario, stante la complessità della bonifica del sito, di **approvare i lavori della prima fase** (così come meglio descritti nella documentazione di Progetto: Tomo 1; Tomo 2 - Tavv. da 1 a 28; Tomo 4 Addendum - Tavole aggiunte da 4c a 4g, 55, 56, 57 e Tavole modificate 15 e 16; Tomo 5 II Addendum) per la loro realizzazione e di valutare gli effetti di tali lavori sulle acque in uscita dalla miniera di Campiano;

Considerato che ai sensi dell’art. 11 del DM. 471/99, per attivare la seconda fase, è indispensabile la valutazione sopra richiamata degli effetti dei lavori di prima fase sulle acque in uscita dalla miniera di Campiano e che tale monitoraggio delle acque verrà eseguito per due anni dal collaudo delle opere dei lavori di prima fase;

Ritenuto che, ove dalla suddetta valutazione emerga la necessità di continuare il trattamento delle acque, verrà convocata la Conferenza di Servizi, la quale, nei 90 giorni successivi alla suddetta valutazione, approverà i lavori della seconda fase, salvo che, medio tempore, il trattamento di tali acque non venga inserito nell’ambito della più generale soluzione sulle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese nella macroarea denominata “Gallerie di Scolo – Colline metallifere” dal Piano Provinciale delle Bonifiche (approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 17 del 30.03.2006);

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/07/2008, ha approvato i lavori di prima fase del Progetto definitivo della bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. così come risulta dal verbale “Allegato C” al presente atto;

Dato atto che tutti gli allegati citati nei verbali della Conferenza dei Servizi di cui agli Allegati A, B e C sono depositati agli atti dello scrivente Ufficio;

DECRETA

1. Di **approvare**, per quanto in premessa, **i lavori di prima fase del Progetto Definitivo** degli interventi di bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. Geoconsul di Firenze, secondo le indicazioni dalla Conferenza dei Servizi, contenute nei verbali allegati e di cui si dovrà tenere conto nel proseguimento dell'attività di bonifica, con particolare riguardo a:
 - monitoraggio degli effetti dei lavori di prima fase sulle acque in uscita dalla miniera di Campiano per i due anni successivi al collaudo dei lavori di prima fase;
 - valutazione dell'attività di monitoraggio di cui sopra;
 - eventuale convocazione di nuova conferenza dei servizi per l'attivazione della seconda fase;
2. Che il presente decreto sia comunicato, con gli allegati, alla Società Enichem S.p.A. ed alla Società Syndial S.p.A. con avviso che avverso di esso può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione;
3. Di inviare il presente decreto al Comune di Montieri, al Comune di Chiusdino, alla Provincia di Siena ed alla Provincia di Grosseto;
4. Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. A) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Sono esclusi dalla pubblicazione integrale gli allegati A, B, C, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR 167/2007.

Il Dirigente
GIANCARLO FIANCHISTI

Allegato 4

Roste oggetto di valorizzazione archeomineraria di cui all'art. 1, comma 1, lettera A – punto 6 dell'Accordo Definitivo – Prima Parte

